

## **TI\_GERICHTE 9.2013.75 vom 21. März 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-03-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2013.75](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2013.75)

FR: TI\_GERICHTE 9.2013.75 du 21 mars 2013

IT: TI\_GERICHTE 9.2013.75 del 21 marzo 2013

### **Regeste**

Regolamentazione delle relazioni personali coi figli, determinante è sempre il bene del bambino. Richiesta di estensione delle relazioni personali al pernottamento da parte del padre noto alle autorità penali per infrazioni alla LCStr perpetrate in stato di alcolemia e furto d'uso

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Dal 1° gennaio 2013 – con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione) – i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente (art. 14 a cpv. 1 Titolo finale del Codice civile). L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

#### **E. 2**

I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia, nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Se l'esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l'autorità di protezione dei minori può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni (cpv. 2). Il padre o la madre può esigere che il suo diritto all'esercizio delle relazioni personali sia regolato (cpv. 3). Il diritto del genitore ad avere relazioni personali con i propri figli minorenni va esaminato di caso in caso, tenendo presente lo scopo del diritto di visita. Determinante è sempre il bene del bambino, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano. Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare le relazioni personali si annoverano in particolare, l'età del figlio, la personalità ed i bisogni di relazione del figlio con l'avente diritto, i rapporti dei genitori fra loro, le necessità di tempo nonché la disponibilità delle parti, le condizioni di salute di tutti, la lontananza dei domicili, eventuali altri fratelli e sorelle, le condizioni dell'abitazione (BSK-ZGB I, I. Schwenzer, n. 10 ad art. 273 CC e rif. ivi citati).

#### **E. 3**

RE 1 si dice preoccupata di affidare i propri figli al padre durante la notte, in quanto a carico di quest'ultimo sono stati emessi già tre decreti di accusa per reati legati al consumo eccessivo di alcool e per guida in stato d'ebrietà. A suo modo di vedere, non si può escludere che CO 1 faccia uso di alcol il sabato sera e che si metta poi al volante con i

bambini in macchina. Essendo piccoli, non possono rendersi conto se questi li espone ad un pericolo. RE 1 afferma inoltre che, alcune volte CO 1 ha disdetto il diritto di visita. Ritiene che ciò fosse dovuto ad un consumo di alcol eccessivo.

#### **E. 4**

Ora, che CO 1 non sia incensurato è purtroppo assodato. Che i suoi precedenti penali rendano più ansiosa la madre nell'affidargli i bambini è pure comprensibile. Questo deve essere accettato dal padre, il quale dovrebbe trarre le dovute conclusioni in relazione alla sua condotta nel futuro. Detto ciò, l'esistenza di precedenti penali non comporta necessariamente una limitazione delle relazioni personali (cfr. DTF 5C.93/2005 del 9 agosto 2005 in FAMPra.ch 1/2006 pag. 183). Determinante infatti, come visto al considerando 2, è il bene del bambino. Dall'incarto della Commissione tutoria emergono aspetti positivi che sono stati rettamente interpretati dall'autorità in questione, a favore di un'estensione delle relazioni personali. Oltre al circostanziato rapporto del dr. med. R\_\_\_\_\_ del 9 gennaio 2012 e al complemento 30 ottobre 2012, va citato anche il rapporto del Punto d'incontro del 9 maggio 2012 nel quale viene riportata la buona intesa tra i genitori e il fatto che CO 1 si sia sempre presentato in buone condizioni. L'audizione dei bambini ha pure dato riscontri positivi (cfr. verbale incontro del 29 ottobre 2012). Senza dubbio ciò è dovuto alla disponibilità materna che in questa sede bisogna riconoscere. Non si può tuttavia seguire la reclamante quando afferma che il passo verso il pernottamento di PI 1 ed PI 2 sia prematuro. Ciò, da un lato per i positivi elementi di cui sopra, versati agli atti. Dall'altro poiché, seguendo il ragionamento materno, non si può escludere che CO 1 consumi sostanze anche durante la giornata. Inoltre, se davvero il padre qualche volta ha disdetto gli appuntamenti "quando non stava bene, forse per l'assunzione di stupefacenti o di alcol" (cfr. reclamo, pag. 7), allora si deve accettare che egli è autonomamente in grado di valutare quando può assumersi la responsabilità dei figli e quando no. Da ultimo, il passaggio al Punto d'incontro permette di mantenere un sufficiente controllo sullo stato di salute al momento del congedo da mamma o papà e viceversa. Per questi motivi la decisione impugnata va riconfermata e il reclamo respinto di conseguenza.

#### **E. 5**

Con scritto 21 dicembre 2012 RE 1 ha segnalato alla scrivente autorità l'agire della Commissione tutoria, la quale ha affermato che essa "non risulta essere persona astemia" (osservazioni pag. 2). Non sorretta da alcuna prova concreta, l'asserzione è fuori luogo e deve pertanto essere stralciata.

#### **E. 6**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 28 LPamm) e devono pertanto essere messi a carico della reclamante.

#### **E. 7**

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.